

**CASA S.p.A.**

Via Fiesolana, 5 – 50122 Firenze

Tel. 055-226241

www.casaspa.it**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Procedura di gara in economia mediante cottimo fiduciario, ex art. 125, D.lgs. 163/2006 e s.m. e i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di vuotatura fosse biologiche, pozzetti e stasatura di tubazioni nel patrimonio e.r.p. gestito da CASA S.p.A.

ZONA 1 CIG N. 60194195B2**ZONA 2 CIG N. 6019445B25****ZONA 3 CIG N. 60194585E1****Stazione Appaltante: CASA S.p.A.**

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

CAPO I – NORME GENERALI

CAPO II – OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO III – PREZZO DELL'APPALTO

CAPO IV - AVVERTENZA SPECIALE RELATIVA ALL'APPALTO

CAPO V – DURATA DEL SERVIZIO

CAPO VI – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

CAPO VII – PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

CAPO VIII – CESSAZIONE DEL CONTRATTO

CAPO IX – CONTROVERSIE

CAO X - NORME DI RESPONSABILITA' SOCIALE

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:

- CASA S.p.A. potrà essere indicata anche come "Committente", "Committenza", "Società" o "Stazione Appaltante".
- Il Soggetto aggiudicatario del Contratto, potrà essere indicato anche come "Aggiudicatario", "Impresa", "Impresa aggiudicataria", "Appaltatore".
- Per "Codice" si intende il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le successive modificazioni ed integrazioni.
- Per Legge Regionale, si intende la L.R.T. n. 38 del 13/07/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".
- Per "Regolamento" si intende il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, pubblicato in G.U. n. 288/2010 in vigore dal 08.06.11.
- Per "Disciplinare" si intende il Disciplinare di gara obbligatoriamente visionabile dall'Impresa concorrente.

Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nel Contratto, si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale modificazione e/o integrazione che possa essere apportata fino all'ultimazione dei lavori.

Analogamente l'indicazione di organi, Enti o altri soggetti titolari di funzioni o servizi pubblici, si intende estesa ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si affianchi a quelli indicati, fino al termine del Servizio.

CAPO I - NORME GENERALI

1.1. INTERPRETAZIONE

Ai sensi dell'art. 1363 c.c. le clausole del presente Capitolato Speciale, del Contratto e di ogni atto ad esso allegato o ivi richiamato si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso degli atti stessi.

Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c. sono da considerarsi privi di significato eventuali errori materiali commessi nella stesura degli atti e che risultino tali dal contesto complessivo sopra indicato.

Resta altresì inteso che tra i criteri interpretativi le parti fanno specifico riferimento al principio generale della buona ed efficace gestione del Servizio in oggetto.

1.2. CASI DI DISCORDANZA

Fermo restando quanto precisato nel precedente punto, per i casi di non concordanza fra le clausole negli elaborati relativi al contratto, di cui al precedente punto 1.1) valgono i criteri di seguito indicati.

In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni più ampie e dettagliate.

In presenza di contenuti effettivamente discordanti, il contratto ha prevalenza sul Capitolato Speciale d'Appalto.

1.3. LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE

Si applicano al presente Contratto le norme contenute nel Codice e nel Regolamento.

CAPO II – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto si riferisce ai lavori di vuotatura e spurgo di fosse biologiche, bacini chiarificatori e pozzetti di decantazione ed ispezione, nonché di stasatura di tubazioni dei complessi edilizi in locazione gestiti da CASA S.p.A. posti nelle seguenti zone:

- Zona 1 – Firenze quartieri 1-2-3, più Area Metropolitana Firenze Ovest (Calenzano, Campi Bisenzio, Lasta a Signa, Scandicci, Sesto e Signa);
- Zona 2 – Firenze quartiere 4-5;
- Zona 3 - Bagno a Ripoli, Fiesole, Figline V.no, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa V.no, Reggello, Barberino V.Elsa, S. Casciano V.P., Tavarnelle V.P. e Rignano, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio, Dicomano, Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo

CAPO III – PREZZO DELL'APPALTO

L'importo indicativo del servizio su base annua per ogni singola zona è il seguente:

- Zona 1 - € 30.000,00
- Zona 2 - € 40.000,00
- Zona 3 - € 25.000,00

Gli importi sopra riportati hanno valore meramente indicativo poiché costituiscono una semplice previsione degli interventi che potranno essere richiesti nel periodo considerato; di conseguenza l'importo relativo agli interventi medesimi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione.

L'Appalto è a misura, conseguentemente l'Impresa aggiudicataria fatturerà i singoli servizi, di cui sopra applicando al prezzo a base di gara (€ 50,00 a mc per vuotature di pozzetti e f.b. e per ciascuna ora per servizi di stasatura e disotturazione) il ribasso offerto.

Il prezzo è frazionabile secondo gli effettivi volumi o tempi.

Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a CASA S.p.A.

CAPO IV - AVVERTENZA SPECIALE RELATIVA ALL'APPALTO

La sottoscrizione del contratto per le imprese aggiudicatarie è subordinata ad una adeguata ed effettiva dimostrazione da parte delle imprese aggiudicatarie stesse di aver istituito, in sito compreso entro il raggio di 50 Km dal centro della città di Firenze (p.zza della Signoria), una sede (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati materiali e mezzi d'opera), tale da fungere da sede operativa per le maestranze impiegate nel servizio oggetto del presente appalto. A tal proposito la Stazione Appaltante svolgerà accertamenti diretti nella sede operativa indicata al fine di accertare l'effettività di quanto dichiarato dalle Imprese aggiudicatarie.

CAPO V - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data indicata nel contratto. Al termine di detto periodo il contratto potrà essere rinnovato solo previa espressa volontà di entrambe le parti.

L'appaltatore avrà l'onere di continuare in regime di proroga il servizio oggetto del presente appalto ai medesimi patti e condizioni, per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di scelta del nuovo contraente.

Al termine del primo anno di validità del contratto verrà effettuata una valutazione di merito e nel caso di valutazione negativa, a seguito di idoneo contraddittorio, è diritto della stazione appaltante rescindere il contratto.

CAPO VI – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 1) Gli interventi saranno ordinati dall'Ufficio Gestione Risorse Manutentive di CASA S.p.A. mediante lettera di incarico trasmessa via fax.
- 2) L'Impresa è obbligata ad intervenire entro il termine massimo di 24 ore dai suddetti ordini, salvi tempi diversi offerti in sede di gara.
- 3) L'Impresa aggiudicataria si impegna a far fronte immediatamente ad eventuali richieste urgenti di vuotatura e spurgo; in caso di ritardo CASA S.p.A. si riserva di incaricare altra Ditta. Ove comunque un ingiustificato ritardo nell'attuazione dell'intervento – da valutare in relazione all'urgenza della richiesta – provochi danni all'immobile o a terzi l'Impresa aggiudicataria sarà chiamata a risponderne.
- 4) Il servizio dovrà essere eseguito per sette giorni la settimana e continuativamente nell'arco di tutto l'anno. Pertanto l'Impresa aggiudicataria è impegnata a dare attuazione a richieste di intervento indifferibili anche nei giorni di domenica e festivi ad esclusione dei giorni 1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre e la domenica di Pasqua. In caso di interventi domenicali e festivi si applicherà un diritto fisso di intervento pari a € 50,00.
- 5) E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di dotarsi di un buono di lavoro che dovrà esser sottoscritto dalla persona designata dall'Ufficio Gestione Risorse Manutentive di CASA S.p.A. o da un assegnatario intervenuto ai lavori di spurgo. Per ogni singolo intervento dovrà essere emessa regolare fattura con la dichiarazione del lavoro eseguito allegando il buono di lavoro e la bolla di scarico timbrata e vistata dal depuratore. In difetto, il lavoro sarà considerato come non eseguito e la relativa fattura non sarà liquidata.
- 6) L'Impresa aggiudicataria deve disporre, o comunque dotarsi, della strumentazione, anche informatica, necessaria per rispondere alle esigenze di verifica, e ripartizione delle spese da parte di CASA S.p.A., nonché quelle relative alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio dei fornitori; l'Impresa potrà inoltre essere chiamata, previ accordi con l'Ufficio Gestione Risorse Manutentive, a collaborare ad attività di individuazione del posizionamento delle varie fosse o pozzetti ed alla identificazione degli utenti dai medesimi serviti, nonché a prove di tenuta con riempimento d'acqua.
- 7) L'Impresa aggiudicataria è impegnata a rispondere ad eventuali rilievi e reclami direttamente inerenti il servizio, formulati da utenti singoli o associati, consentendo l'accesso ove necessario alla documentazione.
- 8) L'Impresa è impegnata a fornire a CASA S.p.A. ogni informazione e documentazione necessaria alla medesima per il controllo dei fornitori, come previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2008;
- 9) L'impresa aggiudicataria è obbligata in proprio e per le eventuali imprese subappaltatrici ad uniformare i propri comportamenti ai suddetti principi di Responsabilità Sociale stabiliti dalla norma SA 8000 – il cui testo è consultabile attraverso il sito internet di CASA S.p.A., www.casaspa.it, nella sezione "Certificazioni" - a consentire, fornendo tutta la collaborazione necessaria, l'espletamento delle attività di audit pianificate da CASA S.p.A. e ad implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.
- 10) E' obbligatorio per l'impresa aggiudicataria farsi carico di tutti i danni di qualunque genere eventualmente prodotti nell'espletamento del servizio, con totale esonero di CASA S.p.A.
- 11) L'Impresa è altresì obbligata a non diffondere nessuna notizia sui nuclei familiari che potesse essere acquisita in occasione della prestazione del servizio. A tali fini l'Impresa è impegnata a formare adeguatamente il proprio personale ed i collaboratori.
- 12) E' obbligatorio per l'impresa aggiudicataria il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti e tutela ambientale. L'affidamento è altresì condizionato al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/08) con adeguata e permanente formazione del personale addetto al servizio.

CAPO VII – PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

7.1. CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria è dovuta nella misura del 2% dell'importo indicativo dell'appalto (€

190.000), e rimane valida per 180 giorni dalla data della gara. La cauzione provvisoria verrà automaticamente incamerata qualora l'Impresa non adempia all'obbligo di sottoscrivere il Contratto di Appalto nei termini di legge, nonché nel caso in cui l'Impresa sia inadempiente all'obbligo di produrre la documentazione necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva, ovvero dalla documentazione suddetta risulti l'assenza di uno o più requisiti dichiarati in sede di gara.

7.2. CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è dovuta nella misura del 10% dell'importo indicativo dell'appalto aggiudicato (€ 190.000), salva l'eventuale maggiorazione di cui all'art. 113 del Codice e s.m., ed è condizione per poter procedere alla stipula del contratto.

La cauzione definitiva copre:

- a) I danni derivanti alla Società o ai soggetti per i quali la medesima opera, dall'inadempimento alle obbligazioni contrattuali dell'Impresa aggiudicataria, con riferimento alle maggiori spese sostenute dal Committente per il completamento della fornitura, alla ritardata percezione dell'incentivo energetico, alla prolungata gestione tecnico-amministrativa e quant'altro specificamente verificatosi a seguito dell'inadempimento.
- b) I danni ed i costi derivanti dall'inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- c) Il rimborso delle somme pagate in più all'Impresa aggiudicataria, rispetto alle risultanze della liquidazione finale;

Per la parte di danni non coperta dalla cauzione definitiva la Società si riserva di agire anche in giudizio nei confronti dell'aggiudicataria.

La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva di cui sopra dovranno essere rilasciate ai sensi dell'art. 113 del Codice e s.m. e secondo gli schemi di cui al D.M. Attività Produttive n. 123/2004.

7.3. INCAMERAMENTO CAUZIONI

L'Impresa aggiudicataria è nella piena conoscenza della natura di cauzione delle garanzie prestate e di cui ai precedenti punti, in quanto destinate a consentire alla Società l'immediato incameramento, a semplice richiesta, del capitale relativo. L'Impresa aggiudicataria – ferma restando, l'eventuale successiva tutela di propri pretesi diritti – è consapevole di non aver titolo a frapporre alcun ostacolo all'incameramento delle cauzioni. Pertanto, ogni attività ostativa che fosse posta in essere dall' Impresa aggiudicataria nei confronti dei fideiussori integrerà un ulteriore e distinto inadempimento contrattuale, con conseguente specifica richiesta di danni da parte della Committenza, anche aggravati ai sensi dell'art. 96 del c. p. c., in caso di giudizio.

L'Impresa aggiudicataria potrà evitare l'incameramento delle cauzioni versate versando tempestivamente l'importo corrispondente alla Committenza.

7.4. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del Regolamento, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'Impresa Aggiudicataria deve trasmettere alla Comittenza copia della polizza di assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi (polizza RCT), per danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione del servizio; la somma è quella indicata nel Bando di gara.

7.5. REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

Le garanzie devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 o da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/2004.

Le garanzie bancarie di cui all'art. 113 del Codice possono altresì essere prestate da Società di

intermediazione finanziaria , iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993.

7.6.. SANZIONI IN CASO DI RITARDATA PRESTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Si avverte che l'aggiudicazione definitiva resterà priva di effetto e non si procederà alla sottoscrizione del contratto qualora l'impresa aggiudicataria non produca entro i tempi obbligatori comunicati da CASA S.p.A. la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante

CAPO VIII – CESSAZIONE DEL CONTRATTO

La Committenza è in diritto di risolvere il Contratto d'Appalto quando abbia rilevato inadempimenti da parte dell'Aggiudicatario.

Fermo restando quanto sopra, si precisa, che sono qualificabili come clausole risolutive espresse le circostanze di seguito indicate:

- a) qualora l'Aggiudicatario senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Committenza, non abbia dato esecuzione ad uno o più degli obblighi di cui precedente Capo VI;
- b) qualora l'Aggiudicatario si sia reso colpevole di gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione del servizio.

CAP IX – CONTROVERSIE

9.1. GIUDIZI ESPERIBILI

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie, che potessero insorgere tra le parti, si applicheranno le norme stabilite dalla parte IV del Codice.

Ai sensi dell'art. 241 del Codice e dell'art. 34 del Capitolato Generale, è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale, purché in tal senso si registri espressamente la comune volontà delle due parti.

9.2. FORO COMPETENTE

In tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

CAP X – NORME DI RESPONSABILITA' SOCIALE

CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con le Imprese Appaltatrici ed i propri fornitori o subappaltatori in generale, il rispetto da parte di questi ultimi dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti dalla norma SA8000, in conformità alla quale questa Società ha ottenuto la certificazione; le aggiudicazioni disposte saranno pertanto condizionate all'impegno delle Imprese, in conformità a quanto già indicato nella dichiarazione rilasciata in sede di gara, ad uniformare il proprio comportamento ai suddetti principi di responsabilità sociale, stabiliti dalla norma SA8000, a consentire - fornendo tutta la collaborazione necessaria - l'espletamento delle attività di audit pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

CASA S.p.A. considera altresì inderogabile l'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell'appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ecc.), nonché il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della Legge 55/1990.